



UNIONE TRESINARO SECCHIA

REGOLAMENTO STRALCIO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Il presente regolamento è stato:

- 1) adottato con deliberazione di G.U n. 25 del 18/11/2009;
- 2) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 17/12/2009 al 02/01/2010 Rep n. 79 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 3) E' diventato efficace il 18/11/2009 ed esecutivo il 28/12/2009

Titolo I – Disposizioni in materia di applicazione dell'art.30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165

Art. 1 – Attività preliminari all'indizione del concorso

1. Prima della indizione del concorso l'Amministrazione effettua, nell'ordine, le procedure di cui:
 - a) all'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
 - b) all'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.
2. Il bando di concorso può essere pubblicato anche in pendenza della conclusione della procedura di cui alla lettera b) del comma 1, ma in tale caso nel bando dovrà essere riportata l'avvertenza che non si darà corso all'assunzione nel caso in cui la procedura dia esito positivo.

Art. 2 – Attivazione delle procedure di mobilità esterna

1. In attuazione dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, prima di procedere alla indizione di un concorso pubblico, allo scorrimento di una graduatoria, o all'avvio di una procedura di chiamata dal Centro per l'impiego, dovrà essere verificato da parte del Responsabile competente in materia di gestione delle risorse umane, la possibilità di assumere mediante mobilità volontaria.
2. Della effettuazione della verifica si dovrà dare conto in modo dettagliato nella determinazione che avvia il procedimento.
3. La procedura di mobilità si attiva con la pubblicazione di un bando di mobilità che fissa i criteri di scelta del personale.
4. Nella valutazione delle domande si seguono le seguenti priorità:
 - a) dipendenti inquadrati in un profilo professionale equivalente, appartenenti ad altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo e attualmente in servizio presso l'Unione.
 - b) dipendenti di altre amministrazioni inquadrati in categoria e profilo professionale equivalente a quelli da assumere.

Art. 3 – Valutazione delle domande di mobilità esterna

1. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), una volta verificata la corrispondenza di categoria e profilo professionale il Responsabile della struttura competente in materia di gestione delle risorse umane provvede a prendere contatti con l'amministrazione di appartenenza per definire il procedimento di immissione in ruolo presso l'Unione.
2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), il Responsabile della struttura competente in materia di gestione delle risorse umane e il Responsabile della struttura nella quale è incardinato il posto da ricoprire dovranno esaminare le domande dando la precedenza a quelle corredate di consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza.
3. La valutazione della potenziale idoneità dei candidati, deve essere fatta con riferimento alle mansioni riferite al posto che si intende ricoprire e tiene conto in particolare di:
 - a) età del candidato;
 - b) titoli di studio posseduti ed eventuali esperienze formative extrascolastiche;
 - c) esperienza lavorativa con riferimento alle mansioni concretamente svolte;
 - d) motivazione della domanda di trasferimento.
4. A seguito della attività di valutazione viene formata una graduatoria delle domande, indicando quelle che sono state esaminate e distinguendo i candidati giudicati potenzialmente idonei, da quelli non idonei.

Art. 4 – Esame dei candidati alla mobilità esterna

1. Una volta esaminate le domande, ove si siano rinvenuti candidati potenzialmente idonei, si provvederà ad invitare i candidati ad un colloquio per approfondire il curriculum vitae e le motivazioni della richiesta. Nel caso di mancata presentazione al colloquio, o che nessun candidato sia giudicato idoneo, o confermi la volontà di trasferimento, la procedura si interrompe e si prosegue con la prevista procedura di reclutamento.
2. Se il colloquio ha esito positivo si provvederà a contattare l'Amministrazione di appartenenza per invitarla a rilasciare il necessario consenso e a concordare la data di trasferimento. Se il consenso viene negato, o non si raggiunge un accordo sulla decorrenza del trasferimento, o non perviene alcun riscontro alla richiesta entro il termine fissato, comunque non inferiore a 15 giorni, la procedura di mobilità si conclude e riprende la prevista procedura di reclutamento.
3. Restano salvi gli obblighi previsti dall'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.

Titolo II – Disposizioni in materia di forme di pubblicità delle selezioni

Art. 5 – Pubblicità dei bandi di concorso pubblico

1. I bandi di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato sono resi pubblici con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione all'Albo dell'Ente per almeno 30 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente per almeno 30 giorni;
 - c) invio, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai seguenti soggetti:
 - 1) comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano con richiesta di pubblicazione all'Albo e sui rispettivi siti internet;
 - 2) provincia di Reggio Emilia, Centro per l'impiego di Scandiano;
 - 3) rappresentanza sindacale unitaria.
2. La determinazione di indizione del concorso e di approvazione del bando potrà prevedere ulteriori forme di pubblicità del bando in relazione al numero di posti e alla professionalità richiesta.
3. I bandi di concorso pubblico per assunzioni a tempo determinato sono resi pubblici con le medesime modalità, fatto salvo che la durata minima della pubblicazione all'Albo e sul sito internet è fissata in 20 giorni.

Art. 6 – Pubblicità dei bandi di progressione verticale

1. I bandi di progressione verticale sono resi pubblici con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione all'Albo dell'Ente per almeno 15 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente per almeno 15 giorni;
 - c) invio, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai seguenti soggetti:
 - 1) tutti gli uffici e servizi dell'Ente a mezzo di posta elettronica interna;
 - 2) rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 7 – Pubblicità dei bandi di mobilità volontaria

1. I bandi di mobilità volontaria sono resi pubblici con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione all'Albo dell'Ente per almeno 15 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente per almeno 15 giorni;
 - c) invio, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, alla rappresentanza sindacale unitaria.
2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere effettuate sulla base delle specifiche esigenze di copertura disposte con la determinazione di avvio della procedura.

Art. 8 – Pubblicità degli avvisi di ricerca per la stipulazione di contratti ex. art. 110 TUEL per personale di categoria D o di qualifica dirigenziale

1. Nel caso in cui si ritenga necessario pubblicare un avviso di ricerca per la stipulazione di contratti ex. art. 110 TUEL per personale di categoria D o di qualifica dirigenziale, tali avvisi sono resi pubblici con le medesime modalità dei bandi di concorso pubblico.
2. In casi di urgenza, da motivare specificatamente, il termine di pubblicazione previsto dall'articolo 5, può essere ridotto, ma in ogni caso non può essere inferiore a 15 giorni.